

Art. 32. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

- a) elementi di genetica medica;
- b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
- c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
- d) fisiologia ostetrica;
- e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
- f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
- g) patologia ostetrica e ginecologica I;
- h) lingua straniera (inglese) I.

2° Anno:

- a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
- b) operazioni ostetriche I;
- c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;
- d) citologia ginecologica;
- e) patologia ostetrica e ginecologica II;
- f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
- g) lingua straniera (inglese) II.

3° Anno:

- a) puericoltura prenatale;
- b) immunologia ostetrica e ginecologica;
- c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
- d) operazioni ostetriche II;
- e) operazioni ginecologiche I;
- f) ostetricia e ginecologia forense;
- g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
- h) clinica ostetrica e ginecologica I;
- i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
- l) lingua straniera (inglese) III.

4° Anno:

- a) neonatologia;
- b) urologia ginecologica;
- c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
- d) chirurgia addominale;
- e) operazioni ginecologiche II;
- f) clinica ostetrica e ginecologica II;
- g) lingua straniera (inglese) IV.

Art. 33. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 34. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACTO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 novembre 1978, n. 952.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per il finanziamento della scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino, in Torino.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione per il finanziamento della scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino, in Torino.

Visto, il Guardasigilli: BONIFACTO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1979
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 365

LEGGE 3 febbraio 1979, n. 39.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVI dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI —
BONIFACTO — MALFAR —
— COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACTO